

A proposito delle ultime leggi sugli aspetti previdenziali della manovra economica volta alla stabilizzazione finanziaria.

PENSIONI

ALCUNI INTERVENTI

Ricordiamo alcune modifiche al sistema pensionistico in relazione al sistema di rivalutazione automatica, alle pensioni di reversibilità, al contributo di solidarietà.

Rivalutazione automatica delle pensioni

Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.

E' previsto un correttivo in base al quale sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito dall'importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps incrementato della quota di perequazione, l'aumento vada attribuito fino a concorrenza di tale limite perequato.

Nulla è per il resto innovato, per cui le pensioni la cui misura non supera di cinque volte il trattamento minimo riceveranno la perequazione nella misura piena sulla fascia di pensione non superiore a tre volte il minimo e nella misura del 90% sulla fascia superiore.

Contributo di perequazione

La norma ha previsto un contributo sulle pensioni i cui importi complessivi superino i 90.000 euro annui lordi. La trattenuta è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 e del 10% per la parte eccedente i 150.000.

L'Istituto ha disposto la trattenuta con la rata di agosto 2011, sospesa per il mese di settembre per attendere il varo definitivo della manovra approvata dal Parlamento, che è divenuta legge 148 del 14 settembre.

Il prelievo viene riattivato dalla rata di ottobre sulla quale viene anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l'avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno

specifico cedolino con l'evidenziazione della voce relativa.

Il contributo di perequazione è calcolato sul trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corrispondenza di ciascun rateo mensile. In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'Inps, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

L'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all'Irpef.

Pensioni di reversibilità

Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.

In tal caso la riduzione dell'aliquota di reversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta in ogni caso confermato il regime di cumulabilità con i redditi, ove applicabile secondo le regole generali.

Omicidio

La legge 125 del 27 luglio 2011 ha escluso il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all'indennità una tantum, dei familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato. Pertanto i soggetti che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta alla data di entrata in vigore della legge perdono il diritto al relativo trattamento. Essendo la legge entrata in vigore il 19 agosto è da tale data che Inpdap ha revocato i trattamenti in pagamento.

*Nunziatina De Nigris
Direzione centrale Previdenza
Inpdap*